



COMUNE DI RAVENNA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1ª CONVOCAZIONE

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO

MODIFICA ALL'ART. 09.02 -2021 DEL REGOLAMENTO CAPANNI DA PESCA E DA CACCIA E RELATIVO ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO DI ASSEGNAZIONE DELLE AREE DA DESTINARE A CAPANNI DA PESCA E DA CACCIA

L'anno **2021** il giorno **trenta** del mese di **Marzo** alle ore **15:40**

in seguito a diramazione di appositi inviti, notificati nelle forme di legge e/o regolamento, si è svolto il Consiglio Comunale in video/audioconferenza, nel rispetto del disciplinare approvato con atto della Presidente del Consiglio Comunale P.G. n. 65207 del 08/04/2020.

Assume la presidenza Livia Molducci, Presidente del Consiglio .

Assiste dott. Paolo Neri, Segretario Generale .

Al momento della votazione dell'atto in oggetto, risultano presenti:

Assente	De Pascale Michele	Presente	Minzoni Raoul
Presente	Alberghini Massimiliano	Presente	Molducci Livia
Assente	Ancarani Alberto	Presente	Panizza Emanuele
Presente	Ancisi Alvaro	Presente	Perini Daniele
Presente	Baldrati Idio	Presente	Pini Alessandro
Assente	Barattoni Alessandro	Presente	Pompignoli Nicola
Presente	Campidelli Fiorenza	Presente	Quattrini Silvia
Assente	Casadio Michele	Presente	Rolando Gianfilippo Nicola
Presente	Distaso Michele	Presente	Sbaraglia Fabio
Presente	Francesconi Chiara	Presente	Strocchi Patrizia
Presente	Fрати Marco	Presente	Tardi Samantha
Presente	Gatta Rudy	Presente	Tavoni Learco Vittorio
Presente	Gottarelli Maria Cristina	Assente	Turchetti Marco
Presente	Maiolini Marco	Presente	Valbonesi Cinzia
Presente	Mantovani Mariella	Presente	Vasi Andrea
Assente	Manzoli Massimo	Presente	Verlicchi Veronica
Presente	Margotti Lorenzo		

La Giunta Comunale sottopone all'esame del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che:

- il *Regolamento dei capanni da pesca e da caccia* è stato approvato dal Consiglio Comunale in data 01/08/2014 ed è entrato in vigore, con la pubblicazione sul BURER, in data 27/08/2014;
- la *Variante specifica all'art. 09.02 del vigente Regolamento dei capanni da pesca e da caccia*, approvata con delibera di C.C. N. 106529/80 del 30/07/2015, è entrata in vigore con la pubblicazione sul BUR in data 26/08/2015;
- la *Variante all'art. 09.02 - 2016 del vigente Regolamento dei capanni da pesca e da caccia*, approvata con delibera di C.C. N. 43004/18 del 14 marzo 2017, è entrata in vigore con la pubblicazione sul BUR in data 05/04/2017;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 83 PG 128158 del 10/07/2018 si è approvata la modifica dell'art. 09.02 prorogando di un anno la data ultima per la presentazione delle istanze edilizie di riqualificazione al 31/07/2019;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 128 PG 144395 del 16/07/2019 si è approvata una ulteriore modifica dell'art. 09.02 prorogando per i soli capanni che necessitavano di nulla osta idraulico rilasciato dalla Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, la presentazione delle istanze edilizie di riqualificazione entro e non oltre il 31/07/2020;
- il Regolamento di assegnazione delle aree da destinare a capanni da pesca e da caccia e' stato approvato con delibera di CC 41206/25 del 19 marzo 2015.

Dato atto che:

-l'art. 09.00 (riqualificazione dei capanni esistenti) prevede che i capanni regolarmente esistenti ed i capanni esistenti aventi le condizioni legittimanti, di cui rispettivamente al punto 01.02 e 01.03 del Regolamento, *"potranno riqualificarsi, in ottemperanza a quanto prescritto dal presente Regolamento presentando apposita istanza edilizia o PU (art. 1.9 RUE) o PdR di iniziativa privata, in adeguamento agli standard minimi di sicurezza e di decoro aventi ad oggetto, in primo luogo, l'eliminazione di tutte le parti costruite con materiali nocivi (eternit o altro) e/o pericolosi per la sicurezza dell'uomo e dell'ambiente e/o incongrui con il contesto (plastiche, lamiere, gabbie, recinzioni, superfetazioni, ecc.) ..."*

- in particolare il punto 09.02 prevede che la riqualificazione sia ammessa a condizione che:

- *la presentazione delle istanze edilizie di riqualificazione, PU, PdR, avvenga entro e non oltre il 31/07/2019 e la comunicazione di fine lavori della riqualificazione avvenga tassativamente entro il 31/08/2021, al fine di conformare i tempi della riqualificazione con quanto previsto dal regolamento di "Assegnazione delle aree da destinare a capanni da pesca e da caccia". Per i capanni che necessitino del nulla osta idraulico, rilasciato dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, la presentazione delle istanze edilizie di riqualificazione deve avvenire entro e non oltre il 31/07/2020 mantenendo invariato il termine di ultimazione dei lavori al 31/08/2021*

Preso atto:

- che a partire dal mese di febbraio 2020 l'evolversi dell'emergenza COVID19 con le inevitabili restrizioni finalizzate al contenimento del contagio e la conseguente crisi economico-sociale hanno provocato notevoli difficoltà sia nella predisposizione delle pratiche edilizie che nell'avvio e nello sviluppo dei lavori di riqualificazione dei capanni, rendendo oggettivamente difficoltoso il rispetto dei termini ancora aperti per la consegna delle istanze di riqualificazione (31/7/20) nonché dei termini di ultimazione lavori fissati per tutti al 31/08/2021

- dell'attuale evoluzione nella diffusione dei contagi da Covid 19 ed in particolare della proroga dello stato di emergenza attualmente disposto fino al 30/04/2021, tenuto conto altresì del quadro normativo nel frattempo delineatosi in seguito all'entrata in vigore dei vari DPCM e della conseguente opportunità di prevedere una proroga di

almeno due anni al termine di fine lavori attualmente previsto per il 31/08/2021, fissandolo quindi al 31/08/2023;

- che nonostante i numerosi incontri tra le associazioni di capannisti, il Comune e la Regione (e relative agenzie) emergono tuttora non poche difficoltà per il rispetto delle tempistiche nel caso delle istanze di riqualificazione con particolare riferimento al nulla osta idraulico rilasciato dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile propedeutico al rinnovo della concessione demaniale da parte degli Enti competenti;

Visto che, in attuazione di quanto previsto dalla L.R. 30 luglio 2015, articoli 14, 16 e 19 della n. 13 a decorrere dal 01/05/2016 le funzioni in materia di demanio idrico relative alle concessioni demaniali sono esercitate dalla Regione E.R. mediante il Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE mentre quelle relative alla funzionalità/sicurezza idraulica e al nulla osta idraulico sono esercitate mediante l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, territorialmente competenti;

Dato atto inoltre che, nei casi in cui la legge ne prevede il preventivo rilascio, il nulla osta idraulico costituisce atto propedeutico e imprescindibile, ai fini del rilascio o comunque del rinnovo della concessione demaniale, conseguenza di un sub procedimento che si innesta all'interno del procedimento concessorio, costituendo una fase basilare che non può essere elusa;

Considerato che, nei suddetti casi,

- l’ottenimento della concessione del demanio idrico è titolo essenziale per presentare le pratiche edilizie di riqualificazione, in mancanza del quale i capannisti non hanno la disponibilità dell’area su cui insistono i capanni da pesca;
- sussiste un interesse da parte della Regione Emilia Romagna e del Comune di valorizzare e salvaguardare i capanni da pesca, quali testimonianze della nostra cultura e del nostro territorio oltre a quella di garantire la sicurezza idraulica e delle persone;

Rilevato che l’iter per l’approvazione delle concessioni demaniali, relativamente ai capanni per i quali sia necessario il rilascio del nulla osta idraulico da parte della competente Agenzia Regionale si sta rivelando più lungo di quanto previsto, si ritiene opportuno, per tali fattispecie, concedere una proroga di un anno dei tempi per la consegna dell’istanza di riqualificazione dall’ottenimento del nulla osta idraulico provvisorio/definitivo propedeutico al rinnovo della concessione demaniale e fissare in 3 anni dal rilascio/efficacia del titolo abilitativo il termine per la fine dei lavori.

In relazione a ciò:

- i Servizi “SUE” e “Progettazione e Gestione Urbanistica” hanno congiuntamente redatto la modifica all’art. 09.02 del “Regolamento Capanni da pesca e da caccia”, che riguarda unicamente modifiche dei termini procedurali (come si evince dall’elaborato comparato), tra cui:
 - posticipo della scadenza di presentazione delle pratiche edilizie, per i capanni per cui sia necessario il nulla osta idraulico regionale;
 - posticipo di due anni del termine ultimo per la fine lavori, prorogato al 31/08/2023, per coloro che hanno presentato istanza nei termini previsti,
 - indicazione di tempistiche massime per la presentazione delle istanze di riqualificazione e per l’ultimazione dei lavori relativamente ad alcuni casi particolari
le quali non hanno incidenze sul rapporto di “Valsat” e nemmeno sugli aspetti urbanistici, non richiedendo pertanto la procedura di variante tipica degli strumenti di pianificazione di cui alla l.r. 24/2017 o alla previgente l.r. 20/2000 ;

- Il Servizio Patrimonio, vista la sopra descritta variante al "Regolamento Capanni da Pesca e da Caccia", in merito al posticipo al 31.08.2023 per la fine lavori degli interventi di riqualificazione di cui all'art. 9.02, ha predisposto il necessario allineamento dei termini di scadenza della Concessione provvisoria di cui all'art. 4 del "Regolamento di assegnazione delle aree da destinare a capanni da pesca e da caccia" al fine di predisporre, successivamente alla fine lavori di riqualificazione, la Concessione definitiva di 9 anni. La proposta di modifica prevede l'integrazione dell'art. 4 "Disciplina transitoria della concessione di aree su cui sono installati i capanni" con il comma 4.1 bis:

"Vista la variante del "Regolamento Capanni da Pesca e da Caccia", approvata con delibera n. _____ del _____ la concessione provvisoria di cui al presente articolo avrà una durata di anni 8, qualora siano verificate le seguenti condizioni:

- *Per i capanni e/o manufatti per i quali non sono stati necessari interventi di riqualificazione in quanto già conformi al "Regolamento Capanni da Pesca e da Caccia" vigente*
- *Per i capanni per i quali sia stata attivata la procedura di riqualificazione entro il 31.07.2019*

Per tutte le altre casistiche rimane invariato l'art. 4".

Esaminate le proposte di variante ai due regolamenti, allegate parte integranti e sostanziali al presente atto, costituite dai seguenti elaborati:

ALLEGATO 1 - STRALCIO NORME del Regolamento Capanni da pesca e da caccia- Modifica all'art. 09.02 - 2021 (stralcio con testo comparato)

ALLEGATO 2. - NORME del Regolamento Capanni da pesca e da caccia (testo coordinato integrale)

ALLEGATO 3 - "Regolamento di assegnazione delle aree da destinare a capanni da pesca e da caccia" (testo coordinato integrale)

DATO ATTO che:

- il Consiglio Comunale, con proprie deliberazioni PV. n. 135 e PV. n. 137 del [22/12/2020](#) ha approvato, rispettivamente, la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023 e il Bilancio di Previsione 2021/2023;
- con deliberazione di G.C. p.v. n. 720 del 29.12.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione triennale 2021/2023;
- che la presente deliberazione non presenta oneri finanziari a carico dell'Ente;

Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione **immediatamente eseguibile**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs.n 267/2000 e ss.mm.ii in relazione all'urgenza di procedere con le riqualificazioni dei capanni ed approvare i previsti slittamenti dei tempi prima della scadenza dei termini attualmente vigenti (31/08/2021) ;

Tutto ciò premesso e considerato;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare n.3 in data 18/03/2021;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Progettazione e Gestione Urbanistica, congiuntamente al dirigente del Servizio Patrimonio ed al dirigente del Servizio Sportello Unico per l'Edilizia, e di regolarità contabile espresso dal Responsabile del

Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamata la propria competenza ai sensi dell'art.42 comma 2), lett. b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Udita la relazione l'Assessore/a competente

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa, qui integralmente richiamate,

1) DI APPROVARE la **Modifica all'art. 09.02 -2021 del Regolamento Capanni da pesca e da caccia e relativo adeguamento del Regolamento di assegnazione delle aree da destinare a capanni da pesca e da caccia** (quest'ultimo per come sopra riportato) *costituita dai seguenti elaborati parte integrante e sostanziale della presente delibera:*

1. ALLEGATO 1 - **STRALCIO NORME del Regolamento Capanni da pesca e da caccia- COMPARATO** (*stralcio con testo comparato*)
2. ALLEGATO 2. - **NORME del Regolamento Capanni da pesca e da caccia** (testo coordinato integrale)
3. ALLEGATO 3 - "**Regolamento di assegnazione delle aree da destinare a capanni da pesca e da caccia**" (*testo coordinato integrale*)

2) di dare atto che:

- la presente delibera non comporta oneri finanziari/impegni di spesa a carico dell'Amministrazione comunale;
- il Dirigente del Servizio Progettazione e Gestione Urbanistica è competente all'attuazione del *Regolamento Capanni da pesca e da caccia*.
- il Dirigente del Servizio Patrimonio è competente all'attuazione del *Regolamento di assegnazione delle aree da destinare a capanni da pesca e da caccia*
- di aggiornare, ad avvenuta esecutività dell'atto, il portale web del Comune contenente tutti gli elaborati collegati ai rispettivi Regolamenti;

LA/IL PRESIDENTE

apre la discussione:

OMISSIS

a seguito della quale, come evincesi da verbale di seduta cui si fa espresso rinvio, nessun altro avendo chiesto la parola, passa alla votazione che avviene in forma palese e per appello nominale col seguente risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI: 27

VOTANTI: 27

ASTENUTI: 0

VOTI FAVOREVOLI: 27

VOTI CONTRARI: 0

Indi la/il Presidente proclama l'esito della votazione, per effetto della quale la presente proposta di deliberazione è approvata.

La/Il Presidente, viste le motivazioni sopra esposte e data l'urgenza di provvedere in tempi brevi agli adempimenti successivi, propone all'Assemblea di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del

D. Lgs. n. 267/2000 e l'Assemblea con votazione palese e per appello nominale approva la proposta con il seguente risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI: 27 VOTANTI: 27
ASTENUTI: 0
VOTI FAVOREVOLI: 27
VOTI CONTRARI: 0

La/Il Presidente proclama la immediata eseguibilità della deliberazione.

Visto il verbale protocollo n. 66017/2021 relativo alla seduta n° 12 di Consiglio Comunale del 30/03/2021
SEGRETARIO GENERALE

dott. Paolo Neri

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii)